REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1244 DELLA COMMISSIONE

dell'1 settembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 ([2]) che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009. Tale regolamento ha stabilito detrazioni dal contingente di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 nonché dal contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8.

(2) A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 le detrazioni dal contingente di sgombro assegnato alla Spagna nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per gli anni 2020 e 2023 erano state fissate rispettivamente a 5 544 tonnellate e a 1 392 tonnellate.

(3) Nel 2019 la Spagna non ha pescato 3 341 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca per l'anno in questione. La Spagna ha chiesto che tali quantitativi non pescati siano utilizzati per ridurre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per gli anni 2020 e 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2020 e al 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero pertanto essere adeguati.

(4) Le modifiche apportate alle detrazioni applicabili ai contingenti di sgombro per il 2020 e per il 2023 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tale specie in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 settembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock	Contingente iniziale 2009	Contingente 2009 modificato	Catture 2009 accertate	Differenza contingente-catture (superamento del contingente)	Detrazione 2013	Detrazione 2014	Detrazione 2015	Detrazione 2016	Detrazione 2017	Detrazione 2018	Detrazione 2019	Detrazione 2020	Detrazione 2021	Detrazione 2022	Detrazione 2023
MAC8C 3411	29 529	25 525	90 954	-65 429	100	100	100	5 544	6 283	4 805	4 421	3 214	5 544	5 544	381
ANE08 ([1])								3 696	4 539	2 853	3 696	3 696	3 696	3 696	180»

([1]) Nel caso dell'acciuga, per "anno" si intende la campagna di pesca che ha inizio nell'anno in questione.